



COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E
PROPAGANDA
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
SULLE STRADE
E SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale	n. 160	del 13.12.2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale	n. 192	del 18.12.2003
Testo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale	n. 26	del 15.03.2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale	n. 15	del 31.01.2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale	n. 41	del 21.05.2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale	n. 17	del 27.04.2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale	n. 27	del 04/04/2024

INDICE

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento*
- Art. 1bis Comunicazioni commerciali vietate*
- Art. 2 Definizioni*
- Art. 3 Limitazioni generali e deroghe*
- Art. 4 Dimensione dei mezzi pubblicitari*
- Art. 5 Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà*

CAPO II : CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 6 Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi*
- Art. 7 Insegne d'esercizio*
- Art. 8 Cartelli pubblicitari*
- Art. 8bis Cartelli nei cantieri edili*
- Art. 9 Preinsegne*
- Art. 10 Altri mezzi pubblicitari*
- Art. 11 Impianti pubblicitari di servizio*
- Art. 12 Stazioni di servizio ed aree di parcheggio*
- Art. 13 Tende solari*

CAPO III : ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

- Art. 14 Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale*

CAPO IV : PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

- Art. 15 Autorizzazioni e competenza amministrativa*
- Art. 15bis Obblighi del titolare dell'autorizzazione*
- Art. 15ter Decadenza dell'autorizzazione*
- Art. 16 Norme di rinvio*
- Art. 17 Sanzioni amministrative*
- Art. 18 Norme transitorie*

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare lungo le strade o in vista di esse installati in luoghi privati, in luoghi aperti al pubblico fatta eccezione per gli impianti di proprietà comunale e per i mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà di cui all'art.5), nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che attribuisce la competenza per l'autorizzazione all'ente proprietario della strada e per l'interno dei centri abitati ai comuni, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. Sono centri abitati le aree individuate ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo decreto. Le norme del presente Regolamento non trovano applicazione quando i mezzi pubblicitari non sono visibili dalle vie pubbliche.

2. Il Regolamento disciplina la comunicazione pubblicitaria, e si prefigge lo scopo di tutelare i valori storico-architettonici e paesaggistici del territorio comunale.

Art. 1 bis

Comunicazioni commerciali vietate

1. In tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari di ogni tipo, il cui messaggio pubblicitario non rispetti le disposizioni di legge e del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale relativi, ad esempio, a "Giochi o scommesse con vincite di denaro", "Superstizione, credulità, paura", "Violenza, volgarità, indecenza", "Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona", nonché non eviti "ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere".

2. Tali comunicazioni commerciali sono vietate anche qualora l'esposizione venga effettuata su veicoli di ogni genere.

3. Analogo divieto sussiste qualora di tali comunicazioni venga richiesta l'affissione sugli impianti comunali.

4. Le pubblicità che non rispettino le disposizioni di cui al comma 1 sono altresì vietate sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione o in gestione alla stessa, così come sugli immobili comunali dati in concessione/affitto/uso a terzi.

5. Ogni forma di pubblicità contrastante con le disposizioni dettate dal citato Codice, non può essere oggetto di sponsorizzazioni per le attività svolte dall'Amministrazione comunale.

6. L'inosservanza di tali divieti comporta la revoca immediata dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari.

7. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere adeguate alle disposizioni su citate in occasione del loro rinnovo o subentro.

8. Può essere istituita una commissione che valuti i casi di pubblicità controversa, deputata al rilascio del nulla osta nel più breve tempo possibile dalla richiesta di autorizzazione o affissione.

Art. 2 *Definizioni*

1. Si definisce “**insegna d'esercizio**” la scritta, il simbolo o similari, relativi al nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta o ente, la qualità dell'esercizio e la sua attività prevalente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Per “**pertinenze**” si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa. Per le loro caratteristiche e collocazioni sono denominate:

- a) insegna frontale**, se in aderenza al fabbricato;
- b) insegna a bandiera**, se in aggetto da una costruzione;
- c) insegna su palina**, se posta su supporto proprio;
- d) insegna a totem**, se sviluppata da terra;
- e) insegna su tetto**;
- f) insegna su pensilina o parte strutturale aggettante**;

2. Si definisce “**preinsegna**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportata da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce “**cartello**” il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. Si definisce “**manifesto**” l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. E' collocabile, esclusivamente, negli spazi pubblici a ciò preordinati.

5. Si definisce “**striscione, locandina, stendardo**”, l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche su materiale rigido. L'esposizione di tali mezzi pubblicitari è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.

6. Si definisce “**segno orizzontale reclamistico**” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce “**impianto pubblicitario di servizio**”, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce “**impianto di pubblicità e propaganda**” qualunque altro manufatto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 3

Limitazioni generali relative al posizionamento dei mezzi pubblicitari

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste dal presente Regolamento.

2. La nozione di centro abitato è fornita dall'art.3 del D.Lgs 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada). Per l'individuazione e la delimitazione dei centri abitati esistenti nel territorio comunale si fa riferimento alla Delibera di Giunta Comunale n.149 del 28.04.2009 e successive modifiche e integrazioni.

3. Nel centro abitato le distanze previste dall'art. 51, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono ridotte su tutte le strade, con esclusione di quelle extraurbane principali e secondarie (di tipo B e C), per gli impianti relativi alle ditte sponsorizzatrici posti negli impianti sportivi dilettantistici (art. 8 comma 3), per gli impianti temporanei con unico messaggio e per gli impianti affissivi posti nelle aree di cantiere (art.8bis comma 2 punto a) ed e) nei termini di seguito indicati;

- a) 20 mt. prima dai cartelli, dalle insegne d'esercizio e da altri mezzi pubblicitari, dai segnali stradali di pericolo e prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni e dai segnali di indicazione;
- b) 10 mt. dopo i cartelli, le insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari, i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici, le intersezioni e i segnali di indicazione;

Per i cartelli di cui all'art. 11 del Piano Generale degli Impianti, all'interno del centro abitato, si applicano le distanze fissate dall'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 con esclusione della distanza dalla carreggiata fissata in 2 ml.

Per i cartelli posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati, o comunque, ad una distanza non inferiore ai mt. 2 dalla carreggiata, non si applicano le distanze minime di cui sopra, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.

4. Le distanze indicate al comma 3 non si applicano per:

- le insegne d'esercizio poste in aderenza ai fabbricati;
- le insegne d'esercizio poste su tetto;
- le insegne d'esercizio poste su pensilina o parti strutturali aggettanti;
- i cartelli pubblicizzanti la vendita degli immobili costruiti o ristrutturati (rendering) (art. 8bis comma 2 punto b) posti nelle aree di cantiere e collocati in aderenza all'impalcatura o sulla chiusura del cantiere;
- i cartelli contenenti esclusivamente le pubblicità delle ditte o dei soggetti operanti nelle aree di cantiere e collocati in aderenza all'impalcatura o sulla chiusura del cantiere (art. 8bis comma 2 punto c).

Per le collocazioni poste perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, le distanze effettive sono ridotte su tutte le strade con esclusione di quelle extraurbane principali e secondarie (di tipo B e C) nei termini di seguito indicati:

- a) 10 mt. prima e dopo, dalle insegne, dai cartelli e da altri mezzi pubblicitari, dai segnali stradali di pericolo e prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni;
- b) 5 mt. prima e dopo dai segnali di indicazione.

4a. Le distanze di cui ai punti a) e b) possono, solo per le insegne d'esercizio ammesse per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti di pronto soccorso, farmacie e parafarmacie collocate all'interno del centro storico, essere ridotte per oggettive esigenze di visibilità.

4b. Per le insegne d'esercizio, per i cartelli pubblicizzanti la vendita degli

immobili costruiti o ristrutturati (rendering) (art. 8bis comma 2 punto b) posti nelle aree di cantiere, per i cartelli contenenti esclusivamente le pubblicità delle ditte o dei soggetti operanti nelle aree di cantiere (art. 8bis comma 2 punto c), per i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita (vendesi/affittasi) di immobili o terreni (art. 8 comma 4) posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli, non in aderenza ai fabbricati, ed ad una distanza non inferiore ai mt. 2 dalla carreggiata, non si applicano le distanze minime di cui sopra, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni. Per tali impianti se posti su recinzione o sulla chiusura del cantiere si applicano solo le distanze relative alle intersezioni.

4c. Le distanze di cui ai punti a) e b) si applicano anche per le bandiere. Le bandiere poste in serie vengono considerate, ai soli fini delle distanze, come un unico oggetto.

5. Nel centro abitato le insegne, i cartelli e altri mezzi pubblicitari realizzati su palina o totem se posizionati perpendicolarmente o parallelamente al senso di marcia dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a mt. 2 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori stabilite da particolari disposizioni del presente regolamento. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 2 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 1.2 m, è ammesso il posizionamento stesso, anche in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

6. Nel centro abitato, gli impianti di servizio e gli impianti affissivi posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli o aderenti ad un fabbricato possono essere collocati ad una distanza non inferiore a 50 cm. dal limite della carreggiata; in ogni caso dovrà essere osservato il rispetto delle norme che regolano eventuali pertinenze stradali quali i marciapiedi, le piste ciclabili, le aree di servizio e di sosta.

7. Per le "preinsegne" è ammessa l'installazione, nell'ambito di un sistema unitario di pubblicizzazione, ad una distanza effettiva non inferiore a mt. 1 dall'intersezione stradale; la collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Art. 4

Dimensione dei mezzi pubblicitari

1. Fuori dai centri abitati si applicano per i mezzi pubblicitari, le disposizioni dell'art. 48, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Nei centri abitati, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, i limiti di superficie sono quelli di cui al comma 1.

3. Le "insegne di esercizio", all'interno del centro abitato, sono soggette ai seguenti limiti dimensionali:

- a) 10 mq. complessivi per la/e insegna/e su palina collocata/e parallelamente al senso di marcia;
- b) 10 mq. per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia in aderenza ai fabbricati;
- c) 2 mq. per l'insegna su palina collocata perpendicolare al senso di marcia;
- d) 3 mq. complessivi per le insegne su palina collocate perpendicolare al senso di marcia per un numero massimo di due insegne;
- e) 4 mq. per le insegne a totem collocate perpendicolare al senso di marcia;

f) 20 mq. per le insegne collocate su tetto, pensilina o sulle facciate degli alberghi, di edifici destinati a funzioni direzionali, commerciali, industriali, o relativi ad impianti sportivi;

g) 2 mq. per l'insegna a bandiera collocata perpendicolare al senso di marcia. In riferimento alle lettere c), d), e) e g), per attività tenute all'utilizzo di insegne riportanti il marchio della casa madre, per zone artigianali, per grandi insediamenti il limite può essere elevato, valutandolo di volta in volta, anche in base alla prassi, con riferimento alla collocazione ed al contesto in cui l'insegna si inserisce.

4. Per gli "impianti fissi delle pubbliche affissioni", e cartelli è ammessa unicamente l'installazione di impianti nelle dimensioni e tipologie determinate dal Piano generale degli impianti di affissione.

5. Per interventi di particolare importanza, in relazione al rapporto tra la dimensione della facciata del fabbricato e quella del mezzo pubblicitario, il limite di cui al comma 3, lettera f), può essere motivatamente derogato.

6. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai cartelli ed altri mezzi pubblicitari, realizzati nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale, che possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti.

Art. 5

Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

1. In occasione di manifestazioni del Comune o dallo stesso patrocinate di carattere culturale, politico, sportivo, congressuale, espositivo, convegnistico, spettacolare e simili, all'interno del centro abitato può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari (castelli pubblicitari – totem, striscioni e simili) con caratteristiche di provvisorietà, previo parere favorevole della Polizia Municipale, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- per impianti tipo "castelli pubblicitari", "totem" e simili la dimensione massima è di mq. 6 per faccia e con un'altezza non superiore a 4 mt.;
- per impianti tipo "striscioni" trasversali alla via, la dimensione massima degli stessi è fissata in mq. 10, con altezza massima di ml. 1 e larghezza in relazione alla sede stradale ed ad una distanza dal bordo inferiore al piano della carreggiata di ml. 5,10.
- i mezzi pubblicitari potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive;
- Nel centro storico possono essere collocati striscioni, totem e bandiere in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune o che l'Amministrazione Comunale valuti di particolare pregio e rilevanza.
- L'Amministrazione Comunale attraverso la presentazione e l'approvazione di progetti speciali, può autorizzare altre tipologie di mezzi pubblicitari che non ingenerino distrazione o confusione ai conducenti dei veicoli, nel rispetto delle norme generali dettate in materia di codice della strada.

CAPO II

Caratteristiche particolari dei mezzi pubblicitari

Art. 6

Mezzi pubblicitari luminosi nel centro abitato

1. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

3. La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie.

4. Al fine di evitare il generarsi di confusione con la segnaletica, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di mt. 5 dal bordo della carreggiata, laddove distanti a meno di mt. 50 da intersezioni semaforiche. Questa limitazione non si applica alle insegne parallele al senso di marcia ed in aderenza al muro.

5. Fuori dal centro abitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 7

Insegne d'esercizio

1. Le insegne di qualsiasi tipo devono essere poste in modo da rispettare le regole della composizione architettonica dell'edificio, quali la simmetria, gli allineamenti orizzontali ed i riferimenti verticali delle porte e finestre, la presenza di aggetti, di rivestimenti ceramici o decori.

Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, anche realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

2. INSEGNA FRONTALE

Le insegne frontali devono essere contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere uno spessore massimo, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 30. Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile, per documentate ragioni, le insegne poste a parete di fianco all'esercizio dovranno comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio, con uno spessore massimo di cm. 10.

Qualora l'attività disponga di più vetrine è consentita l'installazione di un'unica insegna posizionata in maniera centrata rispetto alle stesse o di più insegne collocate al di sopra di ciascuna vetrina.

Per attività terziarie che abbiano la disponibilità di unità immobiliari poste sullo stesso piano e tutte interessate alla stessa facciata è consentita l'apposizione di un'insegna per facciata a lettere singole, opaca o retroilluminata, di altezza massima di cm. 50. Tale altezza può essere elevata, valutandola di volta in volta in riferimento alla collocazione ed al contesto in cui l'insegna si inserisce.

Per attività terziarie che abbiano la disponibilità dell'intero edificio o di gran parte di esso è consentita l'apposizione nei piani superiori di insegne frontali realizzate con cassonetti, pannelli e lettere singole, nel rispetto della composizione architettonica dell'edificio senza alterarne la simmetria.

Nel progetto deve essere rappresentata l'insegna nel contesto di facciata e nel rispetto delle regole della composizione architettonica dell'edificio.

Le vetrofanie o serigrafie sono consentite:

- a) in via prioritaria nel sopraluce;
- b) nelle vetrine in misura non superiore al 25% della singola vetrina;
- c) nella luce delle finestre con dimensione non superiore a 0,5 mq.;
- d) per attività terziarie, nei piani superiori di edifici con grandi superfici vetrate che abbiano la disponibilità dell'intero edificio, la dimensione sarà valutata di volta in volta, anche in base alla prassi, con riferimento alla collocazione ed al contesto in cui si inserisce;
- e) in misura maggiore, fino ad un massimo del 50%, qualora sia necessario oscurare la vetrina durante lavori di ristrutturazione interna di negozi/attività commerciali, previa presentazione di adeguata documentazione e per la sola durata dei lavori.

Devono essere realizzate preferibilmente con scritte di colore chiaro su fondo trasparente e non devono essere ripetitive o ridondanti.

La collocazione di vetrofanie o serigrafie con dimensioni non superiori a 0,025 mq. non necessita autorizzazione, ad eccezione di quelle collocate in centro storico.

3. INSEGNA A BANDIERA

Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali devono essere installate in modo che la distanza da terra del bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 2.50 se aggettanti su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi ml. 5,0.

L'altezza del bordo superiore dell'insegna non deve superare la linea di gronda o l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale dell'edificio.

La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare, se presente, i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed, in ogni caso, il valore assoluto ml. 1,20.

In adiacenza di elementi sporgenti oltre 50 cm dall'edificio, quali pensiline o cornicioni le insegne potranno essere poste a bandiera soltanto se non eccedono la sporgenza di tali elementi.

Non sono ammesse nei sottoportici, fuori sottoportico e nelle colonne.

4. INSEGNA SU PALINA O A TOTEM

Le insegne montate su totem o palina devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla sezione stradale corrispondente al bordo superiore non maggiore a ml.4,50.

Non sono ammesse le insegne su palina o totem se collocati su suolo pubblico o aperto al pubblico. Sono altresì vietate le insegne su palina collocate su suolo privato laddove l'oggetto dell'insegna abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà.

Solo per le farmacie e le parafarmacie, nel caso in cui non sia possibile altra collocazione che ne consenta un'adeguata visibilità, è consentita l'installazione della croce su palina o totem se collocata su suolo privato aperto al pubblico, sentiti gli uffici competenti.

Le insegne montate su totem devono avere un basamento di larghezza minima di cm. 0.80.

Nei grandi insediamenti destinati a funzioni di carattere industriale, artigianale, commerciale e direzionale sono consentite altezze superiori da valutarsi caso per caso.

5. INSEGNA SU TETTO

Di regola le insegne collocate sul tetto degli edifici sono ammesse soltanto nel caso in cui tutto l'edificio sia utilizzato dalla attività pubblicizzata e non vi siano quindi altre attività che richiedano la posa di insegne diverse. Nei grandi

insediamenti sono ammesse più insegne su tetto previa presentazione di un progetto unitario in cui siano rappresentate le insegne nel contesto e nel rispetto della composizione architettonica dell'edificio. Le insegne su tetto devono essere realizzate a lettere singole, non a cassonetto e non possono superare l'altezza di 80 cm. Tale altezza può essere elevata, valutandola di volta in volta in riferimento alla collocazione ed al contesto in cui l'insegna si inserisce.

6. INSEGNA SU PENSILINA O PARTE STRUTTURALE AGGETTANTE

Le insegne installate parallelamente all'edificio sotto pensilina o parte strutturale aggettante devono avere una altezza da terra minima di 2,50 ml; se poste direttamente sullo spessore della pensilina o della parte aggettante non possono comunque superare in altezza tale spessore. Se installate sopra pensilina devono essere realizzate a lettere singole, non a cassonetto e non possono comunque superare l'altezza di 80 cm. L'eventuale presenza di loghi e simboli non può superare il doppio dello spessore della pensilina con fuoriuscita dello spessore in maniera equilibrata garantendo omogeneità nella distribuzione di tutti gli elementi per assicurare un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.

7. TARGHE

Sono equiparate ad insegne le "**targhe**", semplici tabelle monofacciali, delle dimensioni massime di cm. 50 per lato, non luminose, riportanti l'indicazione dell'attività professionale o similare, ubicate agli ingressi della sede di attività; la loro installazione in edifici condominiali deve seguire criteri di unitarietà e modularità. La collocazione delle targhe definite come sopra non necessita autorizzazione.

8. IMPIANTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

E' consentita l'installazione, di impianti innovativi e tecnologicamente avanzati a messaggio variabile, interno vetrina, nella parte inferiore o centrale, nel rispetto del 25% della superficie della singola vetrata con superficie massima di 2 mq, che tengano conto delle seguenti limitazioni:

- a) gli impianti vengano spenti entro le h. 22:00 e riaccesi non prima delle 8:00 del giorno successivo se in regime di orario solare, ed entro le h. 23:00 e riaccesi non prima delle h 7:00 del giorno successivo, se in regime di orario legale;
- b) è fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi;
- c) in ogni caso gli impianti a messaggio variabile non devono distrarre l'attenzione degli utenti della strada.

9. E' vietata l'installazione di insegne nei/sui balconi, nei terrazzi, nelle logge e similari, nelle arcate frontali e di testa dei portici.

10. Potrà essere autorizzata, valutandola di volta in volta in riferimento a criteri di corretto inserimento ambientale e di rispondenza alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente circostante, la posa di insegne su recinzioni preferibilmente su parti in muratura. Tale collocazione non deve comportare alcun oggetto su suolo pubblico.

11. Negli edifici a prevalente destinazione commerciale o direzionale, e comunque nei quali si richieda la collocazione di numerose insegne di esercizio, le stesse dovranno rispondere a criteri di unitarietà; pertanto la domanda di autorizzazione dovrà essere integrata da un elaborato grafico approvato dal condominio che identifichi le parti della facciata che potranno essere utilizzate per la posa delle insegne, in modo da garantire il coordinamento degli interventi futuri. Qualora il titolare di una insegna già esistente richieda la posa di una nuova insegna, riferita alla stessa attività e posta sulla stessa facciata

dell'edificio, si dovrà procedere in modo coordinato con gli impianti esistenti.

Art. 8

Cartelli pubblicitari

1. La collocazione dei “cartelli” deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico. Nei centri abitati è vietata l'installazione di qualsiasi cartello mobile posato sul suolo pubblico, con l'unica esclusione delle cosiddette “locandine” delle edicole.

2. I cartelli pubblicitari possono essere installati nei centri abitati esclusivamente nell'area lungo e a monte della SS.16 Adriatica, con le tipologie e le caratteristiche indicate dal Piano Generale degli Impianti. La loro collocazione deve avvenire garantendo una omogeneità nella distribuzione di tutti gli elementi per assicurare un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità dell'intersezione.

3. Negli impianti sportivi dilettantistici la posa di pubblicità di ditte sponsorizzatrici sulle recinzioni può avvenire solo alle seguenti condizioni:

- dimensione del singolo cartello non superiore a 4 mq.;
- per recinzioni fino a 50 ml. per lato 10 impianti, oltre i 50 ml. 20 impianti;
- criterio di uniformità nel posizionamento degli impianti che sarà oggetto di valutazione da parte dell'ufficio. L'autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di un progetto unitario.

4. I limiti dimensionali massimi degli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita (“vendesi/affittasi”) di immobili e/o terreni esposti dal proprietario o da agenzia immobiliare sono fissati in mq.1. L'esposizione di avvisi collocati in aderenza ai locali oggetto dell'avviso, non necessita di autorizzazione a condizione che ciascun avviso non superi mezzo metro quadrato. Per l'esposizione di avvisi collocati su palina o recinzione nelle aree di pertinenza della vendita/affittasi si rinvia a quanto precedentemente stabilito per le insegne d'esercizio.

5. E' consentita l'installazione di cartelli, insegne ed “altri mezzi pubblicitari” del tipo “a messaggio variabile” aventi un periodo di variabilità non inferiore a dieci secondi; in ogni caso gli impianti a messaggio variabile non devono distrarre l'attenzione degli utenti della strada.

6. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della tipologia dei “progetti speciali” può autorizzare impianti di diverso tipo e dimensione che non generino distrazione o confusione ai conducenti dei veicoli, nel rispetto delle norme generali dettate in materia dal Codice della Strada. Il progetto speciale, corredato da idonea documentazione e progettazione tecnica, deve essere approvato preventivamente dalla Giunta Comunale previo parere favorevole dai competenti uffici.

Per progetto speciale si intende quello proposto sia da una Pubblica Amministrazione, che da un Ente e/o da un soggetto privato, che risponda alle seguenti caratteristiche:

- particolare pregio e/o rilevanza per l'interesse pubblico;
- particolare complessità di progettazione, eventualmente composto da più impianti, tra loro architettonicamente coordinati che sono collocati di massima in un medesimo comparto (es. Fiera, ipermercati, ecc...), o in alternativa, su più

punti del territorio, qualora:

- il progetto sia proposto direttamente dall'Amministrazione Comunale in occasione di eventi e/o manifestazioni;
- sia composto da una uniforme tipologia di impianti da installarsi in diversi punti del territorio comunale.

7. E' consentita l'installazione di impianti innovativi e tecnologicamente avanzati governati da remoto mediante strumentazioni informatiche, anche in deroga al Piano generale degli impianti, attraverso il progetto speciale di cui al comma 6 del presente articolo, a condizione che:

- a) siano rispettate le distanze di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- b) sia stata sentita la Polizia Locale in merito alla sicurezza e circolazione stradale;
- c) gli impianti vengano spenti entro le h. 22:00 e riaccesi non prima delle 8:00 del giorno successivo se in regime di orario solare, ed entro le h. 23:00 e riaccesi non prima delle h. 7:00 del giorno successivo, se in regime di orario legale;
- d) è fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.

Art. 8 bis

Cartelli nei cantieri edili

1. I cartelli nei cantieri edili possono essere installati, nei centri abitati, senza la limitazione di ubicazione indicata dal Piano Generale degli Impianti e ripresa dall'art. 8.2 del presente Regolamento. La loro collocazione deve avvenire garantendo omogeneità nella distribuzione di tutti gli elementi per assicurare un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

2. Nelle aree e sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali teli dei ponteggi o recinzioni, oltre al cartello di cantiere, sono ammesse le seguenti tipologie di impianti pubblicitari:

a) unico messaggio pubblicitario, anche illuminato, sulla copertura dei ponteggi, a condizione che le coperture siano integrali, monocromatiche, non riflettenti e non ondulate; il messaggio deve avere una superficie massima pari al 30% della copertura, anche in deroga al limite dimensionale di cui all'art. 11 del Piano Generale degli Impianti. Nelle zone artigianali ovvero in caso di grandi insediamenti tale limite può essere elevato, valutandolo di volta in volta, con riferimento alla collocazione ed al contesto in cui il messaggio pubblicitario si inserisce.

Qualora il cantiere sia situato in centro storico è ammesso un unico messaggio pubblicitario che non deve superare il 10% della superficie totale della copertura di cantiere;

b) cartello pubblicizzante la vendita degli immobili costruiti o ristrutturati (rendering) ;

c) **cartelli** contenenti esclusivamente le pubblicità delle ditte o dei soggetti operanti nel cantiere stesso;

d) pannelli o teli che riproducono solo le insegne già autorizzate (dimensioni e inciso pubblicitario) delle attività che rimangono coperte dalle protezioni del cantiere;

e) impianti di affissioni (poster 6 X 3) alle seguenti condizioni:

- recinzione di almeno 50 ml. per lato ed un'altezza non inferiore a 2,50 ml.;
- recinzione monocromatica, non riflettente e non ondulata, costituita da materiale rigido, stabilmente ancorata al suolo;
- in ogni lato la superficie di recinzione, utilizzabile per impianti affissivi privati non può essere superiore al 30%; non possono essere installati più di 4 poster per cantiere;
- gli impianti devono essere realizzati in modo da non interferire con segnalazioni di pericolo installate sulle recinzioni di cantiere, né costituire pericolo per la circolazione stradale;
- la pubblicità non deve avere carattere di continuità, garantendo tra una immagine e l'altra un intervallo uguale;
- le tipologia, le caratteristiche, i materiali degli impianti di affissione ed il limite complessivo dei metri quadrati da utilizzare deve rispettare quanto previsto dal Piano generale degli impianti.

3. I cartelli posti nelle aree di cantiere pubblicizzanti la vendita degli immobili costruiti o ristrutturati (rendering) (comma 2 lettera b) e quelli contenenti esclusivamente le pubblicità delle ditte o dei soggetti operanti nelle aree di cantiere (comma 2 lettera c) sono soggetti ai seguenti limiti dimensionali:

- a)** 10 mq per i cartelli su palina collocati parallelamente al senso di marcia;
- b)** 10 mq per i cartelli collocati parallelamente al senso di marcia in aderenza all'impalcatura o sulla chiusura del cantiere;
- c)** 6 mq. per i cartelli su palina collocati perpendicolarmente al senso di marcia.

Tali limiti possono essere elevati fino a un massimo di 18 mq. esclusivamente per i cartelli pubblicizzanti la vendita degli immobili costruiti o ristrutturati (rendering) posti parallelamente al senso di marcia (anche su impalcatura).

4. La richiesta di autorizzazione, deve essere presentata solo dopo l'approvazione del relativo progetto di intervento edilizio sul fabbricato. La durata dell'autorizzazione coincide con la durata dei lavori cui è riferito il cantiere, e comunque non oltre tre anni dalla prima comunicazione di inizio lavori.

Art. 9

Preinsegne

1. Le preinsegne, di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt.1 x 0,20 e superiori di mt.1,50 x 0,30, la cui installazione è vincolata ad un sistema unitario di pubblicizzazione da approvarsi con atto della Giunta Comunale, sono abbinabili sulla stessa struttura di sostegno fino ad una dimensione massima pubblicitaria di mq. 2,7. Ogni struttura di sostegno, così come sopra identificata, costituisce oggetto di autorizzazione.

Art. 10

Altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'art.47 D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495

1. I segni orizzontali reclamistici, le locandine e gli stendardi, sono ammessi esclusivamente solo attraverso la presentazione e l'approvazione di un progetto speciale da parte dell'Amministrazione comunale purchè non ingenerino distrazione o confusione ai conducenti dei veicoli, nel rispetto delle norme generali dettate in materia di codice della strada.

Art. 11

Impianti pubblicitari di servizio

1. L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione dell'Ente Comune ovvero, nel caso di singoli impianti non comportanti sostanziali modifiche della morfologia dei luoghi, previa autorizzazione.

Art. 12

Stazioni di servizio ed aree di parcheggio

1. In centro abitato su tutte le strade, con esclusione di quelle extraurbane principali e secondarie (di tipo B e C) possono essere collocate, oltre alle insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stazione di servizio e/o l'area di parcheggio.

2. I mezzi pubblicitari di cui sopra devono essere collocati nel rispetto delle distanze e delle norme degli articoli precedenti.

Art. 13

Tende solari

1. Per quanto riguarda le caratteristiche delle tende solari si rinvia a quanto previsto in merito dal Regolamento per l'Arredo Urbano.

CAPO III

Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

Art. 14

Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

1. All'interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e di quelle classificate dalla normativa urbanistica vigente è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:

- insegne d'esercizio;
- vetrofanie o serigrafie;
- targhe professionali;
- impianti pubblicitari temporanei di cui all'art. 8, comma quattro, del presente Regolamento;
- impianti pubblicitari con carattere di provvisorietà di cui all'art. 5;
- impianti della pubblica affissione;
- preinsegne;
- impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano", approvati dal Comune.
- Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati posti all'interno della vetrina, nei limiti del 10% della stessa.

2. Le "insegne d'esercizio" del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, o assimilati, posti di pronto soccorso, farmacie e parafarmacie. L'insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzata in un solo esemplare.

E' altresì consentita l'installazione di pannelli non luminosi di tipo a bandiera, con spessore di massimo 5 cm. per uffici comunali, uffici pubblici territoriali, istituti scolastici e universitari pubblici.

Sono ammesse inoltre insegne d'esercizio del tipo a bandiera coordinate per via delle tipologie approvate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, attraverso progetto speciale.

3. Le "insegne d'esercizio" del tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l'architrave dell'esercizio al quale si riferisce. Nei casi in cui l'insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave, può essere installata oltre tali limiti purché sia realizzata a lettere singole, non a cassonetto, montata sopra la linea di intradosso dell'architrave con una sporgenza massima di cm 15. Per documentate ragioni in relazione alla natura della facciata sarà possibile installare pannelli dello stesso colore della parete o completamente trasparenti come supporto delle lettere complessivamente con sporgenza non superiore a cm.15.

Le insegne d'esercizio potranno essere collocate a parete di fianco all'esercizio o nelle spallette laterali dell'attività, dovranno comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio, non potranno essere realizzate a cassonetto dovranno avere spessore massimo di cm. 10 e potranno essere opache, illuminate o retroilluminate.

Le "insegne d'esercizio" del tipo frontale potranno essere realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Sono ammessi filo neon o similari contenuti nell'imbotte della vetrina.

Sono vietate le insegne luminose e l'illuminazione indiretta ad intermittenza.

Sono ammesse lettere singole "retroilluminate", realizzate in modo che la luce si proietti solo verso il fabbricato e le lettere rimangano opache.

Sono ammessi pannelli traforati, solo se contenuti nell'imbotte della vetrina, che permettano la luminosità del solo messaggio, che non deve superare il 30% del pannello.

Sono ammessi sistemi di illuminazione la cui sporgenza massima dall'immobile non deve superare i 40 cm.

Le vetrofanie o serigrafie sono consentite:

- a) in via prioritaria nei sopraluce;
- b) nelle vetrine in misura non superiore al 10% della singola vetrina, fatto salvo, in caso di ristrutturazione, quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. e);
- c) nella luce delle finestre con dimensione non superiore a 0,25 mq..

Devono essere realizzate preferibilmente con scritte di colore chiaro su fondo trasparente e non devono essere ripetitive o ridondanti.

4. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere e' consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina o in sostituzione della insegna di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in materiali naturali. La dimensione massima delle targhe e' di cm. 50 x 50 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

5. Con riferimento agli "impianti fissi della pubblica affissione", è vietato l'utilizzo di impianti tipo "poster".

6. L'installazione di preinsegne è vincolata ad un sistema unitario approvato dalla Amministrazione comunale.

7. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 ed eventuali aggiornamenti.

CAPO IV

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione, sanzioni e norme transitorie

Art. 15

Autorizzazioni e competenza amministrativa

1. L'autorizzazione al posizionamento, ovvero alla modifica di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, richiesta sia fuori che all'interno dei centri abitati, è rilasciata con le modalità indicate dall'art.53 del D.P.R. 495/1992, previo pagamento di un corrispettivo definito annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 7 del suddetto articolo. La suddetta autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovabile.

1.bis Le domande di autorizzazione per il posizionamento di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari, con testi in lingua diversa dall'italiano devono includere apposita dichiarazione contenente la traduzione letterale in italiano del messaggio contenuto; questa traduzione deve essere inserita nel cartello, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari accanto alla scritta in lingua straniera. Non sono soggette ad obbligo di traduzione le scritte relative a vocaboli entrati in uso corrente nella lingua italiana e come tali recepite nei più autorevoli dizionari di italiano.

2. Le domande di autorizzazione devono essere presentate in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dall'ufficio competente all'espletamento delle procedure in materia.

3. L'autorizzazione sarà concessa o negata entro 30 giorni, prolungati a 45 in caso necessitino unicamente pareri di altri uffici comunali, dall'arrivo delle domande all'ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione. Nel caso in cui il competente ufficio comunale inviti i richiedenti a produrre documentazione ulteriore o integrativa, i termini perentori di cui sopra, sono sospesi sino allo scadere del periodo assegnato, fissati in 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. I termini sono altresì sospesi qualora si renda necessario acquisire il parere di uffici esterni all'Amministrazione Comunale; in tal caso l'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento di detti pareri.

3bis. L'ufficio autorizzazioni chiederà parere agli uffici competenti qualora l'istruttoria necessiti di particolari valutazioni tecniche, urbanistico-edilizie od estetico-compositive, in relazione alle dimensioni ed alla tipologia di impianto pubblicitario richiesto.

4. Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.

5. Dalla data del rilascio dell'autorizzazione decorrono 120 giorni per la realizzazione dell'opera, decorso tale termine il provvedimento di autorizzazione si intende decaduto.

6. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, e/o tutela della sicurezza stradale, per modifiche all'assetto viario o per modifiche al quadro normativo comunale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

7. Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non risultino modifiche dell'impianto pubblicitario, è soggetto a richiesta contenente l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche. In tal casi il rilascio della nuova autorizzazione comporta il

pagamento della metà dei diritti di istruttoria. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza naturale e dovrà provenire dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

8. Il subentro delle autorizzazioni, laddove non risultino modifiche dell'impianto pubblicitario, è soggetto a comunicazione contenente l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche.

9. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un'insegna, un cartello o altro mezzo pubblicitario, deve farne richiesta in carta semplice all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione allegando il bozzetto del nuovo messaggio. Per variazione del messaggio si intende la mera sostituzione del medesimo senza alcuna variazione della struttura di supporto e di sostegno.

Art. 15 - bis

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art.405, c.1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e modificate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- e) solo per i cartelli stradali, di fissare saldamente una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressione chilometrica del punto di installazione;
 - data di scadenza.
- f) la targhetta di cui alla lettera e) deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto previsto dai regolamenti condominiali.

3. L'autorizzazione deve essere esibita a ogni richiesta di controllo da parte degli incaricati comunali.

4. Il titolare dell'autorizzazione, ai fini della validità della stessa, sono tenuti a corrispondere le imposte ed i diritti previsti dalle normative vigenti.

5. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione del mezzo pubblicitario; in caso di inadempienza provvederà l'Autorità Comunale con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Art.15 ter

Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

Art. 16

Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale ed anche per le procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, valgono le norme previste dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Art. 17

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle norme del presente regolamento, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dal vigente Codice della Strada (art. 23), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma, così come determinata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e, qualora sia dovuto il CUP, dal comma 821 lett. h) e g) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 196 dello stesso Codice. In analogo caso di concorso di più persone, laddove risulti applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma del presente articolo, trova applicazione l'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Sarà altresì sanzionabile, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50, applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà sanzionabile nella stessa misura la mancata esibizione dell'autorizzazione, da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che essa sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.

4. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

Art. 18
Norme transitorie

1. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni, collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere mantenuti anche in deroga. L'obbligo di adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione della sostituzione.

2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.